

Rubrica

## Rassegna di letteratura

### Articoli attinenti alla polizia mortuaria pubblicati in riviste medico legali

A cura di Andrea Poggiali (\*)

**“DANNO DA LUTTO: DANNO NON BIOLOGICO? Su alcuni particolari aspetti ove è dominante il dolore” di Valdini Marcello, in Rivista Italiana di Medicina Legale, n. 3-4, maggio-agosto 2003**

Valdini, un medico legale, espone le sue esperienze valutative in quelle forme anomale di lutto, successive a morte violenta, contrassegnate dalla persistenza anche dopo anni dello stesso dolore patito al momento della disgrazia. Un dolore immenso, che finisce con l'inaridire l'animo.

Sono condizioni che si osservano da sempre, ma che solo negli ultimi anni sono state considerate nei termini del danno biologico.

L'Autore spiega che le richieste di risarcimento, in questi casi, non sono certo motivate dalla speranza che il denaro ottenuto possa mitigare il dolore. I superstiti hanno perso la capacità di gioire: la loro progettualità, relativamente all'impiego della somma pretesa, non va oltre le spese per abbellimenti della tomba o per altre iniziative volte a commemorare il familiare defunto. In realtà, la richiesta monetaria non è a beneficio del superstite, bensì a titolo di penalizzazione della controparte. Una sorta di vendetta, quindi.

Resta però da vedere se il dolore, da solo, può giustificare il riconoscimento di un danno biologico.

In nota 3 all'articolo, viene richiamata una precisazione dottrinarica: *“L'impedimento a svolgere le attività della vita quotidiana è, ai fini risarcitivi del danno biologico di tipo psichico, la caratteristica saliente della malattia psichica ed è, al contempo, il criterio discriminante tra danno psichico e morale(..)”*.

Pertanto, se il superstite non presenta costanti segni depressivi, lavora e guadagna come prima, conserva capacità di critica e di giudizio, non presenta alterazioni delle senso percezioni, come si può monetizzare il suo dolore?

La casistica presentata dal dott. Valdini comprende tre persone.

La prima è una donna che quattro anni prima ha perso il figlio in un incidente stradale. La sua vita è indiscutibilmente cambiata. Prima c'era l'orgoglio di essere un punto di riferimento sia all'interno della famiglia che in società: dopo, c'è solo un risentimento inestinguibile nei confronti dell'investitore ed un dolore senza speranza, ritualizzato in quotidiani accessi al cimi-

tero e nella costante rievocazione della vittima. Sotto il profilo lavorativo, non c'è stata alcuna diminuzione della capacità: al contrario, il tempo risparmiato con la rinuncia alle attività sociali è stato totalmente investito proprio nell'ambito lavorativo.

Paradossalmente, abbiamo una donna che successivamente all'evento luttuoso ha incrementato la sua produzione di reddito.

Può sembrare un'osservazione spietata, ma non dobbiamo dimenticare che si sta parlando di soldi: in gioco c'è la richiesta di una somma consistente.

Le altre due persone esaminate dall'Autore sono una coppia di coniugi che hanno perso la loro unica figlia in un incidente automobilistico causato dal fidanzato. Anche per loro, l'oggettività propria del medico legale non sembra lasciare spazio ad una valutazione di danno biologico. La moglie *“mangia, digerisce, dorme, accudisce alla casa, si dedica al volontariato, lavora con conservata capacità lucrativa”*: lo stesso si può dire del marito, che si è letteralmente buttato sul lavoro.

Per entrambi i coniugi, c'è comunque un cambiamento totale dello stile di vita.

Torniamo allora a questo dolore che condiziona l'esistenza dei superstiti. D'accordo, non compromette la capacità di guadagno, e quindi il medico legale non deve tenerne conto nella sua valutazione. Il perito deve limitarsi alle tipologie di danno esistenti, senza inventarsene altre: ma, come ricorda Valdini, c'è un *Peritus peritorum*, che è il giudice. E se il giudice si sente in grado di apprezzare la modificazione globale del modo d'essere conseguente ad un evento luttuoso, può ben decidere che ci sono i presupposti per una liquidazione: è il suo ruolo.

Quella che suggerisce l'Autore non è una scappatoia, né uno scarico di responsabilità. Le sue osservazioni derivano dalla consapevolezza di trovarsi di fronte ad un problema grave. Il risarcimento del *“male interiore”* forse non trova un inquadramento preciso nel concetto di *“danno biologico”*, ma questo non significa che debba essere negata la risposta ad una sofferenza indicibile.

(\*) *Dirigente medico 1° livello presso Servizio Igiene Pubblica AUSL Ravenna*